



Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione  
di Ostetrica  
Loro email - PEC

**OGGETTO: Circolare 55.2021 – Secondo aggiornamento su adempimenti Ordini relativamente al DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)**

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito a quanto comunicato con [circolare 37/2021](#) e [circolare 44/2021](#), a titolo di ulteriore aggiornamento sulla tematica, è a trasmettere nuovo format (allegato 1) per la comunicazione della sospensione ex art. 4 D.L. 44/2021 agli iscritti inadempienti all'obbligo vaccinale, che va a sostituire il fac-simile di delibera di sospensione trasmesso con circolare 37/2021.

Il suddetto format viene a sostituire il precedente format di comunicazione della sospensione, che prevedeva l'invio della delibera di sospensione, **al fine di prevenire strumentali diffide da parte di Studi legali**, come sta avvenendo a diversi OPO, volte a contestare l'operato dei Consigli Direttivi in merito ai provvedimenti di sospensione deliberati a seguito di comunicazione delle ASL di riferimento. Anche a seguito dell'ultimo parere del Ministero della Salute (allegato 2), si ritiene quindi di indicare a tutti gli Ordini Territoriali, di adottare un modello "più semplice" di comunicazione della presa d'atto dell'avvenuta sospensione così da evitare - per quanto possibile - ogni defatigatorio contenzioso.

Si ricorda infatti che l'attività provvedimentale dell'Ordine nella fattispecie, come più volte evidenziato anche dallo stesso Ministero della Salute, si configura come **attività dovuta e non discrezionale**. Ne consegue che gli eventuali vizi eccepiti negli eventuali ricorsi giurisdizionali da parte delle iscritte sospese, avranno, o comunque dovranno avere ad oggetto, necessariamente il provvedimento dell'ASL che sarà chiamata in giudizio, o comunque dovrebbe essere chiamata in giudizio, quale unico soggetto resistente. Nei casi in cui, come già avvenuto per alcuni OPO, le iscritte sospese coinvolgano nella controversia anche l'Ordine o finanche solo l'Ordine notificandogli il ricorso, in tale eventualità l'OPO potrà costituirsi eccependo la carenza di legittimazione passiva trattandosi di attività priva di elementi discrezionali.

Con l'occasione si precisa inoltre che **la comunicazione della sospensione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 è effettuata**, ai sensi della medesima norma, **esclusivamente all'interessato, quindi all'iscritta/o**. Ovviamente può ritenersi necessario notificare la sospensione anche alla scrivente Federazione, per opportuna conoscenza. **Non sussiste invece alcun obbligo di procedere a comunicazioni/notifiche al Ministero e/o ad altri Enti, inclusi gli altri OPO.**

Si evidenzia altresì come **nell'annotare la sospensione sull'albo professionale occorra non fare riferimento al D.L. 44/2021**, giacché tale riferimento potrebbe comportare la conoscenza generalizzata - seppur indiretta - di un dato sensibile inerente alla salute dell'iscritta/o.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari

